



Comune di
Oppeano

Provincia di
Verona

Variante n° 1
PAT

Elaborato

REL


0

1

Scala

Norme Tecniche

Variante di Adeguamento alla L.R.V. 14/2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e DGRV 668/2018 "Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'art. 4, c. 2, lett. a) LRV n° 14/2017"



GRUPPO DI LAVORO

Ufficio Tecnico Comunale

Geom. Bruno Fanton
Arch. Elena Patruno

Progettista Incaricato

Arch. Emanuela Volta

Amministrazione Comunale

Sindaco Giarretta Pietro Luigi



Progettista incaricato

Arch. Emanuela Volta

Dicembre 2020

LA VARIANTE AL PAT/MODIFICHE NORMATIVE

Si riportano di seguito gli articoli modificati dalla presente Variante, evidenziando **in rosso** le parti aggiunte/modificate e ~~in rosso barrate~~ le parti eliminate.

NT STATO VARIANTE

Le modifiche alle NT vengono evidenziate in colore rosso.

Art. 2 - Elaborati del PAT

La disciplina del PAT è composta dalle prescrizioni contenute negli elaborati grafici e nelle presenti Norme Tecniche che lo compongono.

A ogni indicazione contenuta nella legenda delle tavole corrisponde un articolo delle presenti Norme.

Il PAT è formato dai seguenti elaborati:

a) Relazioni:

- **REL TE - RELAZIONE TECNICA** contenente gli esiti delle analisi e della concertazione, le verifiche territoriali necessarie per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale;
- **REL PR - RELAZIONE DI PROGETTO** con i principali contenuti progettuali e il dimensionamento;
- **REL SI - RELAZIONE SINTETICA** per l'immediata lettura delle scelte e degli obiettivi del PAT.

b) Norme Tecniche:

- **NT- Norme Tecniche**, datato Dicembre 2015.

c) Elaborati grafici progettuali:

Tav. 1 - CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, datato Dicembre 2015, in scala 1:10.000

Tav. 2 - CARTA DELLE INVARIANTI, datato Dicembre 2015, in scala 1:10.000

Tav. 3 - CARTA DELLE FRAGILITA', datato Dicembre 2015, in scala 1:10.000

Tav. 4.a - CARTA DELLA TRASFORMABILITA', datato Dicembre 2015 in scala 1:10.000 contenente le Azioni strategiche, Valori e Tutele e il Sistema Relazionale

Tav. 4.b - CARTA DELLA TRASFORMABILITA' - Azioni di Piano, datato Dicembre 2015 in scala 1:10.000 contenente l'individuazione delle azioni di piano.

Tav. 5 - CARTA DEGLI AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA in conformità all'art. 2, comma 1, lettera e) e art. 4, comma 2, lett. a) LRV n° 14/2017) - in scala 1:10.000

(...)

Nel caso di contrasto tra gli elaborati grafici di cui alle lettere c) e il testo delle Norme Tecniche di cui alle lettere b) prevale quest'ultimo.

In caso di contrasto tra norme diverse, prevale quella avente maggior grado di tutela degli obiettivi di sostenibilità del Piano evidenziati nella VAS e in ogni caso quelle disciplinanti i vincoli, le invarianti e le limitazioni della trasformabilità.

In caso di contrasto o difformità con altri provvedimenti o normative comunali adottati precedentemente al PAT, prevalgono comunque le presenti Norme con i relativi elaborati grafici.

Il Comune, in sede di PI e di approvazione di PUA, così come previsto dalla VAS di cui all'Art. 37 - Valutazione Ambientale Strategica (VAS), al fine di compensare l'impatto sul sistema ambientale, prevede l'attuazione delle misure di carattere compensativo ambientale da realizzarsi negli ambiti rurali contestualmente agli interventi di trasformazione più significativi.

In riferimento ai criteri di sostenibilità individuati nel Rapporto Ambientale sviluppato per la VAS del PAT, in particolare per la compensazione della CO₂ emessa dall'aumento dell'antropizzazione, in sede di PI si attiveranno delle azioni di compensazione ambientale contestuali alla trasformazione di suolo agricolo miranti alla realizzazione di aree boscate planiziali della dimensione complessiva non inferiore complessivamente a 60.000 mq, come desunto dalle tabelle di valutazione del Rapporto Ambientale della VAS.

La previsione in sede di PI dell'attuazione di interventi di trasformazione di suolo agricolo soggetti a PUA conseguenti alle Linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziali o per specifiche destinazioni d'uso, ovvero la realizzazione di infrastrutture di maggior rilevanza ritenute particolarmente impattanti a livello di consumo del suolo, comporterà - mediante l'applicazione dei meccanismi di Perequazione Ambientale di cui all'Art. 17 - Indirizzi e criteri per l'applicazione della Perequazione urbanistica o di Accordi di cui all'Art. 33 - Criteri per la stipula di Accordi tra soggetti pubblici e privati - l'individuazione di Aree da destinarsi a interventi di Compensazione ambientale da localizzarsi sulla scorta della documentazione presentata a riguardo in sede di integrazioni tecnico amministrative alla Proposta di Rapporto Ambientale, differenziando le quote da attuare proporzionalmente alla estensione delle azioni di piano sulla base della quantità di ~~SAU consumata~~ **suolo consumata**.

Le azioni di compensazione ambientale rimangono da attuare anche per gli interventi consentiti ai sensi della LRV n° 14/2017 - Art. 12 Disposizioni finali, in riferimento al c. 1, lett. c) e h), come di seguito riportati:

c) i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico;

h) gli interventi attuativi delle previsioni contenute nel piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), nei piani di area e nei progetti strategici di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

Gli interventi di Compensazione ambientale possono essere di:

a) rinaturalizzazione ex novo (afforestazione, cave dismesse, corridoi ecologici, fasce riparie, strutture agroforestali lineari, boschetti rurali, colture arboree da frutto, ecc.);

b) miglioramento di una configurazione ambientale incompleta e/o degradata (pulizia o depurazione di un corso o di uno specchio d'acqua, completamento di un'area boscata, realizzazione di fasce ecotonali, ispessimento e/o l'infittimento di siepi e filari già esistenti, realizzazione di passaggi ecologici, ridisegno di un canale o roggia o scolina agricola, sistemi di gestione agricola a maggior valore ecologico, interventi di messa in sicurezza idraulica del territorio, ecc.) se accompagnati da afforestazione;

c) interventi di fruizione ambientale ed ecologica compatibile con il valore di naturalità dei luoghi (quali percorsi pedonali, ciclabili e ippovie attraverso la realizzazione di corridoi verdi, aree di sosta attrezzate per i pedoni, aree di fruizione naturalistica o educazione ambientale, percorsi botanici e faunistici, aree verdi per Servizi di interesse comune di maggior rilevanza, ecc.).

Fatto salvo che in sede di PI il Comune individua gli ambiti territoriali ritenuti più opportuni, tali interventi sono preferenzialmente da individuarsi in:

a) aree di cui all'Art. 10.2 - Ambiti ed elementi di fragilità di origine naturale;

b) aree di cui agli Art. 11.7 - Linee preferenziali di sviluppo insediativo per servizi di interesse comune e Art. 11.9 - Servizi di interesse comune di maggior rilevanza esistenti o di programmazione se finalizzati ad interventi di carattere naturalistico ambientale;

c) aree della Rete Ecologica comunale di cui agli artt. 12.10 - Aree nucleo, 12.11 - Isole a elevata naturalità (Stepping stones), 12.12 - Aree di connessione naturalistica (Buffer zone), 12.13 - Corridoi ecologici principali e secondari e 12.14 - Barriere infrastrutturali: tali interventi di compensazione ambientale dovranno essere realizzati esclusivamente con l'impiego di specie ecologicamente coerenti e con materiale vegetale che rispetti i requisiti necessari a salvaguardare il patrimonio genetico delle popolazioni selvatiche; d) dovrà comunque essere sempre prevista la verifica della necessità di avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza di cui all'art. 5 del DPR 357/97 e ss.mm.ii. L'attuazione di queste aree dovrà essere in coerenza con le aree di compensazione idraulica, potendo prevedere per queste la doppia funzione (idraulica e ambientale).

Disposizioni generali – disciplina di riferimento

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

Ai sensi dell'art. 13, c.1, lett. o) il PAT individua gli "ambiti di urbanizzazione consolidata" in cui sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 3, lettera c).

La quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo come calcolata a norma di legge deve essere considerata come limite non superabile, in sostituzione del precedente parametro della SAU trasformabile, in riferimento all'attuazione delle disposizioni di cui alla LRV n° 14/2017 e della DGRV 668/2018.

CONTENUTI E FINALITA'

Il PAT determina per il Comune ai sensi dell'art. 13, c.1, lett. f), la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo in applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e, in coerenza con lo stesso, la aggiorna periodicamente.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

La quantità di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo ai sensi della LR 14/2017 è pari a **46,81 ha**, al netto degli ambiti di PRG confermati dal PI e degli ambiti di cui all'Art. 12, c.1, lett. h, LRV n° 14/2017. La quantità definita riguarda ogni previsione e conseguente intervento di trasformazione permanente del territorio all'esterno degli ambiti di urbanizzazione consolidata come individuati in adeguamento alla LRV n° 14/2017 come riportati nella tavole di PAT denominata Tav. 5 - CARTA DEGLI AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA in conformità all'art. 2, comma 1, lettera e) e art. 4, comma 2, lett. a) LRV n° 14/2017) - in scala 1:10.000.

Tale quantitativo ha lo scopo di ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato per usi insediativi e infrastrutturali, in coerenza con l'obiettivo europeo di azzeramento entro il 2050.

~~Il PAT determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, definita "Superficie Agricola Utilizzata massima trasformabile nel decennio".~~

Il P.A.T. determina per il Comune ai sensi dell'art. 13, c.1, lett. f), la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo in applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e, in coerenza con lo stesso, la aggiorna periodicamente.

In sede di PI il dimensionamento del PAT dovrà essere monitorato, dal momento della sua adozione in Consiglio Comunale, predisponendo un Registro del consumo di suolo. ~~con la specificazione della superficie sottratta alla SAU e del nuovo volume assentito e realizzato.~~

- Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) rilevata da foto aeree 2011= kmq 36,652728

- Superficie Territoriale Comunale (S.T.C.)= kmq 46,807

- Rapporto S.A.U. / S.T.C.= $36,65/46,807 = 78,3\% > 61,3\%$

- Zona Agricola Utilizzata Trasformabile (S.A.U.T.)= S.A.U. x 1,3% = **mq 476.485**

~~Il PAT ammette la possibilità, in sede di PI, di usufruire dell'incremento massimo del 10%, ammesso dallo specifico atto di indirizzo di cui alla DGRV n. 3178/2004 e s.m.i. per motivate esigenze legate all'attuazione degli obiettivi strategici delineati dal PAT, e pertanto fino al limite di:~~

Zona Agricola Utilizzata Trasformabile Incrementata (S.A.U.T.I.)= S.A.U.T. x 1,10 = mq 524.133

DISPOSIZIONI GENERALI

~~Non si considera trasformazione di zona agricola:~~

~~—— la conferma degli ambiti di trasformazione già previsti e delle previsioni consolidate del PRG vigente, o di Varianti allo stesso anche se solo adottate prima dell'adozione del PAT;~~

~~—— la realizzazione di opere pubbliche statali e di competenza regionale;~~

~~—— la realizzazione di aree ricreative tenute piantumate e a verde destinate ad attività sportive, parchi per divertimento, parchi giardino, camping, boschi di pianura, bacini di laminazione e la loro realizzazione tramite riuso degli ambiti di escavazione, attività della protezione civile culturali e sociali in genere e destinazioni similari, fermo restando il computo delle superfici eventualmente interessate da edificazione;~~

~~—— l'individuazione di zone per la disciplina dell'esistente negli Ambiti di edificazione diffusa, e per la disciplina delle Attività produttive/commerciali in zona impropria;~~

~~—— la trasformazione di territorio non classificato come Superficie Agricola Utilizzata (SAU), dovendo comunque considerare l'effettivo uso del suolo che evidentemente può variare con il tempo;~~

~~—— il rimboschimento di aree o il riuso degli ambiti di escavazione.~~

~~È possibile la ricollocazione delle aree interessate da precedenti previsioni di PRG non attuate, ancorché adottate. Tali aree sono escluse dalla quantità di zona agricola, con caratteristiche SAU, trasformabile in destinazioni non agricole.~~

~~Ai sensi della LRV n. 4/2008, il limite della Zona Agricola Utilizzata Trasformabile Incrementata (S.A.U.T.I.) calcolata può essere derogato previa autorizzazione della Giunta Regionale, sentita la Provincia, per interventi di rilievo sovracomunale; si rimanda alle specifiche contenute nell'Al. A alla DGRV n. 3650 del 25 novembre 2008 "Lettera C - SAU" e s.m.i.~~

~~La quantità di Zona agricola trasformabile nel decennio non è utilizzata nel PAT come dato progettuale in sé, ma è indicata quale limite al successivo PI.~~

~~Il calcolo della "Superficie Agricola Utilizzata Trasformabile" è un automatismo che prescinde dalla discrezionalità del Piano perché è integralmente disciplinato dall'atto di indirizzo di cui all'art. 50 lett. C) "SAU" della LR 11/2004 e successive modifiche e integrazioni.~~

~~Eventuali nuove disposizioni regionali in merito alle metodologie di calcolo per la definizione della "Zona agricola massima trasformabile", o eventuali modifiche al regime d'uso del suolo protrattesi per almeno 3 anni e comprovate da opportune indagini agronomiche, potranno essere recepite e modificare la superficie trasformabile sopra definita senza che ciò comporti variante al PAT.~~

Interventi "derogatori" alla quantità massima di consumo di suolo

In riferimento alla LRV n° 14/2017, sono sempre consentiti, ai sensi dell'Art. 12 Disposizioni finali, in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a):

a) gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata individuati ai sensi della LR 14/2017;

b) gli interventi di riqualificazione edilizia ed ambientale e gli interventi di riqualificazione urbana, di cui agli Artt. 5 e 6 della LR 14/2017;

c) i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico;

d) gli interventi di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al Capo I della LR 55/2012;

e) gli interventi in funzione dell'attività agricola di cui all'Art. 44 della LR 11/2004, e, comunque, tutti gli interventi connessi all'attività dell'imprenditore agricolo;

f) l'attività di cava ai sensi della vigente normativa;

g) gli interventi di cui alla LR 14/2009, le cui premialità sono da considerarsi alternative e non cumulabili con quelle previste dal Capo I della LR 14/2017;

h) gli interventi attuativi delle previsioni contenute nel PTRC, nei Piani di Area e nei progetti strategici di cui alla LR 11/2004.

Eventuali nuove disposizioni regionali per definire la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo, o relative a nuovi interventi "derogatori" potranno essere recepite e modificare la superficie di suolo consumabile senza che ciò comporti variante al PAT.

Art. 25 bis - Monitoraggio del consumo di suolo

Il Piano degli Interventi definisce le modalità operative per contabilizzare il consumo di suolo, ai sensi l'articolo 2, comma 1, lett. c) della L.R.14/2017, il quale prevede specificatamente che "il calcolo del consumo di suolo si ricava dal bilancio" tra l'incremento delle superfici naturali e seminaturali interessate da interventi di impermeabilizzazione e le superfici rinaturalizzate.

In sede di PI il dimensionamento del PAT dovrà essere monitorato, dal momento della sua adozione in Consiglio Comunale, predisponendo un apposito Registro del Consumo di Suolo con la specificazione della superficie utilizzata e sottratta al consumo di suolo.

Il registro viene redatto in attuazione dell'art. 2 co. 1 d) della LR. 11/2004, e registra la quantità di superficie naturale e seminaturale del Comune di Oppeano interessata da consumo di suolo ai sensi della LR. 14/2017 ed in applicazione del provvedimento della Giunta regionale n° 668/2018 di cui all'art. 4, comma 2 a) della LR.14/2017.

Art. 25 ter – Direttive per il Piano degli Interventi

In attuazione delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) della LR 11/2004, il PI e le sue Varianti verificano le possibilità di riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, dando atto degli esiti di tale verifica nella "Relazione Programmatica". Qualora a seguito di detta verifica, nel rispetto delle direttrici preferenziali di sviluppo previste, risulti necessario individuare aree nelle quali programmare interventi di nuova urbanizzazione, nell'ottica di una ripartizione temporale del consumo di suolo e della progressiva riduzione fino all'azzeramento entro il 2050, il Comune procede:

- a) alla verifica del rispetto dei limiti del consumo di suolo definiti dalla presente Variante al PAT;
- b) all'attivazione di procedure ad evidenza pubblica di cui all'Art. 20 - Direttive per il Piano degli Interventi e Schede Progettuali" delle presenti NT, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori pubblici e privati interessati, per valutare proposte di intervento che, conformemente alle strategie definite dal PAT, risultino idonee in relazione ai benefici apportati alla collettività in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, di efficienza energetica, di minore consumo di suolo, di soddisfacimento degli standard di qualità urbana, architettonica e paesaggistica.

Art. 38 - Previsioni di sostenibilità del PAT in rapporto alla VAS

Coerentemente a quanto elaborato nella valutazione degli effetti ambientali del Piano, il monitoraggio previsto dalla Valutazione Ambientale Strategica per essere integrato nel sistema di pianificazione prevede due percorsi di attuazione: il monitoraggio istituzionale/amministrativo e il monitoraggio di Piano.

- Il monitoraggio istituzionale/amministrativo, che definisce il monitoraggio per le componenti ambientali che possano fornire un quadro di riferimento che contribuisca a identificare le informazioni ambientali pertinenti in grado di registrare tempestivamente le variazioni, possibilmente anche solo a carattere locale e riferite ad un breve tempo di risposta, e omogeneizzare gli andamenti delle informazioni dei fenomeni che si considerano. Si identificano a questo proposito per ogni componente ambientale: i fattori ambientali specifici, le aree di territorio maggiormente interessate, le fonti dei dati in maniera coerente con quanto utilizzato nella definizione dello stato dell'ambiente.
- Il monitoraggio di Piano, che definisce il monitoraggio per i sistemi delle azioni definite dal Piano tramite indicatori prestazionali che aiutano a verificare il raggiungimento di obiettivi e traguardi ambientali e consentono di attribuire i cambiamenti ambientali dovuti all'attuazione del Piano. Il monitoraggio di Piano è inteso per determinare i criteri che portano a valutare la necessità delle eventuali azioni correttive, che possono essere intraprese a livello di pianificazione e a livello di attuazione. Tale monitoraggio andrà applicato nel Piano degli Interventi, concretizzando le

azioni considerate a livello strategico, quantificandone l'importanza, e stabilendo le effettive realizzazioni di quanto previsto in sede strategica dal PAT.

Si prevede la redazione periodica di un Rapporto di monitoraggio ambientale che darà conto delle prestazioni del Piano, rapportandole anche alle previsioni effettuate. Tale rapporto dovrà avere la duplice funzione di informare i soggetti interessati e il pubblico in generale sulle ricadute ambientali che la pianificazione sta generando, ed inoltre di fornire uno strumento in grado di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisi e di consentire l'adozione delle opportune misure correttive.

Il Rapporto di monitoraggio ambientale sarà inoltre utile per valutare la modifica delle previsioni e/o il cambiamento di condizioni strutturali che possono rendere necessario il ri-orientamento del Piano o la variazione degli aspetti funzionali ad esso legati.

DIRETTIVE E COMPITI DEL PI

1. Il PI dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale, dovendo in particolare garantire la contestualità degli interventi di trasformazione più significativi previsti dal PAT con le eventuali misure di carattere compensativo di cui all'Art. 16.2 - Compensazione ambientale.
2. L'attuazione delle previsioni del PAT, nonché l'evoluzione delle condizioni di equilibrio che ne assicurano la sostenibilità, è sottoposta a specifico monitoraggio.
3. Contestualmente alla pubblicazione della proposta di piano triennale delle opere pubbliche, il Sindaco può presentare una relazione sullo stato di attuazione del piano e sugli esiti del monitoraggio, prevedendo le forme opportune di pubblicità e di partecipazione.
4. La relazione evidenzia, sulla base dell'aggiornamento dei dati del quadro conoscitivo e in rapporto agli indicatori utilizzati per la VAS, anche sulla base dei dati rilevati dal rapporto annuale sullo stato dell'Ambiente, gli andamenti tendenziali dei parametri di sostenibilità utilizzati per la VAS in rapporto allo stato di attuazione delle previsioni del PAT.
5. Il piano di monitoraggio è stato calibrato secondo i principi standard degli indicatori e la scelta di questi ultimi è stata finalizzata a monitorare le criticità rilevate e in particolare quelle connesse a:
 - a) aumento della diffusione di inquinanti in aria e acqua inevitabilmente generati dall'aumento della popolazione residente e dalla presenza di allevamenti;
 - b) consumi di energia elettrica e metano;
 - c) indice di antropizzazione legato alla tutela della biodiversità e all'obiettivo del minor consumo di suolo possibile;
 - d) conteggio ~~della SAU~~ del suolo disponibile/residuo;
 - e) aggiornamento dell'uso del Suolo;
 - f) effetti diretti e indiretti generati dai fenomeni di antropizzazione.
6. Sulla base del Rapporto Ambientale elaborato per la VAS, le componenti ambientali (con relativi indicatori) da adottare per l'attuazione del piano di monitoraggio sono quelli riportati nella seguente tabella riepilogativa:

	INDICATORI	UNITA' DI MISURA	NOTE (gli indicatori vanno alimentati almeno annualmente)	RESPONSABILE RACCOLTA DATI
ARIA	Inquinamento atmosferico: NO _x	µg/mc	Rilievo semestrale	ARPAV
	Inquinamento atmosferico: N ₂ O medio	µg/mc	Rilievo semestrale	ARPAV
	Inquinamento atmosferico: PM ₁₀	µg/mc	Rilievo semestrale	ARPAV
ACQUA	Acque sotterranee: n. pozzi	n	Dato raccolto routinariamente nelle stazioni esistenti e fornito direttamente da ARPAV	ARPAV
	Residenti collegati alle fognature	n	Rilievo semestrale	AATO/Comune
	Acque sotterranee: concentrazione media Nitrati	mg/l	Rilievo semestrale	ARPAV

	INDICATORI	UNITA' DI MISURA	NOTE (gli indicatori vanno alimentati almeno annualmente)	RESPONSABILE RACCOLTA DATI
	Acque sotterranee: concentrazione media cloruri	mg/l	Rilievo semestrale	ARPAV
	Acque sotterranee: concentrazione media Ammoniacca	mg/l	Rilievo semestrale	ARPAV
	Acque sotterranee: n. pozzi privati	n	Rilievo annuale	Comune
	Acque potabili: consumi idrici pro capite	l/abitante e al giorno	Dato estrapolato dai quantitativi erogati.	AGS/Comune
	Acque superficiali: IBE		Rilievi	ARPAV
SUOLO	Rifiuti: Raccolta differenziata media	%	Dato raccolto routinariamente	ARPAV/Comune
	Superficie urbanizzata/superficie ATO	%	Rilievo annuale	Comune
	Sviluppo dei percorsi ciclabili	ml(Kmq)	Rilievo annuale	Comune

ECONOMIA E SOCIETA'	Popolazione: Abitanti	n	Rilievo annuale	Comune
	Popolazione: Saldo migratorio	n ab	Rilievo annuale	Comune
	Popolazione: Saldo naturale	n ab	Rilievo annuale	Comune
	Popolazione: Rapporto abitazioni/residenti	ab/resid	Rilievo annuale	Comune
	Turismo: Arrivi turistici	n	Rilievo triennale	Provincia
	Zootecnia: n. allevamenti intensivi	n. e tipo dei capi	Rilievo annuale	Comune/UL SS
	Energia: Consumi medi procapite di energia elettrica	kW/h per abitante	Rilievo annuale	ENEL/Comune
PAESAGGIO E TERRITORIO	Inquinamento luminoso: Potenza energetica impiegata per la nuova illuminazione pubblica	Kw	Il dato è rilevabile in sede di nuovi progetti	ENEL/Comune
	Salvaguardia dei coni visuali	n	Rilievo annuale	Comune
	Consumo di suolo naturale/seminaturale negli ambiti ad edificazione diffusa	% sul totale delle nuove urbanizzazioni	Rilievo annuale	Comune

	INDICATORI	UNITA' DI MISURA	NOTE (gli indicatori vanno alimentati almeno annualmente)	RESPONSABILE RACCOLTA DATI
	Aree di ricostruzione ambientale/superficie ATO	%	Rilievo annuale	Comune

7. Fatte salve le suddette Componenti ambientali, il popolamento degli indicatori di monitoraggio dovrà essere effettuato a cura dell'Autorità Procedente, che potrà avvalersi delle risorse informative messe a disposizione dal Sistema Informativo Territoriale della Regione Veneto e della Provincia di Verona: nella fase di attuazione del PAT si potranno ridefinire il numero e la tipologia degli Indicatori ora individuati per il monitoraggio.

8. In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri contenuti nel Rapporto Ambientale e nel presente articolo, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi e quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale elaborato per la VAS del PAT.

9. L'Amministrazione comunale attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni e, in considerazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e socioeconomica, provvede a redigere specifico Rapporto di monitoraggio ambientale al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del Piano. 1

10. Prima della scadenza del termine di cui all'art. 18, comma 7, della LR 11/2004, e in ogni caso prima di avviare il procedimento di revisione sostanziale del PI, la Giunta presenta al Consiglio Comunale un Rapporto di monitoraggio ambientale che verifica puntualmente lo stato delle condizioni di sostenibilità individuate dalla VAS, con particolare riferimento:

- a) al completamento delle reti di collettamento dei reflui urbani e all'adeguatezza dei sistemi di depurazione cui questi afferiscono;
- b) alla riduzione delle eventuali perdite della rete di approvvigionamento idropotabile in relazione alla possibilità di sostenere maggiori carichi insediativi senza aumentare la pressione sulle risorse;
- c) all'attuazione di programmi di risparmio energetico, con particolare riferimento al settore dei trasporti urbani e a quello dell'edilizia;
- d) alla realizzazione del sistema dei parchi e spazi verdi, percorsi pedonali e ciclabili;
- e) all'equilibrio tra le previsioni, attuate e in attuazione, relative alla riqualificazione di parti costruite del territorio comunale rispetto alle previsioni, attuate e in attuazione, relative all'occupazione di nuovi suoli;
- f) a garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale, ed in particolare alla contestualità degli interventi di trasformazione più significativi previsti dal PAT, con le eventuali misure di carattere compensativo di cui all'Art. 16.2 - Compensazione ambientale, come previste dalla VAS.

11. In relazione al Rapporto di cui ai commi precedenti, la Giunta può proporre al Consiglio Comunale l'adozione di eventuali modifiche cautelative/correttive riferite alle misure di Mitigazione e/o di Compensazione ambientale individuate dalla VAS, fatte salve le valutazioni ambientali e gli obiettivi di sostenibilità del piano evidenziati nella VAS e i pareri espressi in sede di approvazione dalle competenti Autorità di controllo.

Art. 39 - Adeguamento al Decreto Presidente della Repubblica 380/2001 art.4 comma 1sexies- Regolamento Edilizio Tipo

1. Ai sensi dell'art.48 ter della LR 11/2004 il PAT assume le nuove definizioni uniformi di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni ed Enti Locali il 20 ottobre 2016, alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1896 del 22 novembre 2017 ed alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 669 del 15 maggio 2018.
2. Sono inoltre recepite le ulteriori definizioni contenute nel Regolamento Edilizio Comunale aventi incidenza urbanistica ai fini della lettura e interpretazione dei parametri e delle quantità contenute nel PAT stesso.
3. Ai sensi del comma 2 dell'art.48 ter della LR 14/2004 le nuove definizioni aventi incidenza urbanistica, incompatibili con quelle contenute nei regolamenti edilizi e nelle norme tecniche degli strumenti urbanistici vigenti, trovano applicazione a far data dall'efficacia della variante di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.